

Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati

dott. ssa Marida Corso	Presidente
dott. Mario De Simone	Giudice
dott.ssa Alessandra Aiello	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

Il Collegio,

letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, formulata ai sensi dell'art. 35*bis*, comma 4, d.lgs. 25\2008 nel procedimento R.G.6119-1/2024;

letti gli atti;

osserva

allo stato e salvi gli esiti della cognizione della causa e della sua decisione definitiva, sussistono gravi e circostanziate ragioni per provvedere nel senso richiesto;

ed invero, la domanda è stata rigettata per manifesta infondatezza;

dall'esame della documentazione in atti emerge: che l'istanza di riconoscimento della protezione internazionale è stata presentata dal ricorrente in data 5/02/2024, che l'audizione del ricorrente è avvenuta in data 23/2/2024;

tale istanza è sfociata nel provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno Sezione di Napoli reso in data 28/2/2024 e notificato in data 12.3.2024, impugnato in questa sede;

orbene, nel caso di specie non risulta rispettata la tempistica della procedura accelerata, caratterizzata da termini ridotti rispetto alla procedura generale o ordinaria;

in particolare, a norma dell'art. 28 bis, comma 2, del decreto legislativo 25/2008, La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione;

il tenore letterale ed il richiamo, talvolta reciproco, degli artt. 28, comma 1, 28bis, comma 2, lett. c), 28ter, comma 1, 32, comma 1, lett. b-bis) e 35bis, comma 3, lett. d), d.lgs. 25 cit. sembrano escludere qualunque valutazione discrezionale in capo alla Questura, in merito alla trasmissione celere della documentazione alla Commissione, ed in capo a quest'ultima circa la necessità di adottare la procedura accelerata e di informare il richiedente delle determinazioni procedurali nei casi, tra gli altri, in cui quest'ultimo proviene da un paese dichiarato di origine sicura;

a norma dell'art. 26 co.2 bis d.lgs 25/08 il verbale di presentazione della domanda è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera e che i termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, sicché nella valutazione dell'onere della Questura di trasmettere senza ritardo alla CT la documentazione ai sensi dell'art. 28 bis deve tenersi conto anche del termine di massimo 16 giorni che l'art. 26 fissa per la formalizzazione della domanda;

dunque, nel caso di specie i termini previsti dalla disciplina testè richiamata non appaiono, allo stato degli atti, rispettati;

il caso in esame, quindi, esula dai casi tassativi di deroga al principio della sospensione automatica del provvedimento impugnato sancito dall'art. 35 bis, terzo comma D.Lvo 25/2008 in ossequio alla previsione di cui all'art. 46 § 5 della Direttiva 2013/32/UE;

PQM

- Sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25/03/2024

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Marida Corso

